

Lavori: QCS 94/99 CAM 102 – Sistema Adduttore Acquedotto Vesuviano. Opere di potenziamento e di adeguamento ai fabbisogni previsti dalla variante al P.R.G.A. – Alimentazione Sistema Alto. Sistema adduttore Acquedotto Vesuviano. Opere di potenziamento e di adeguamento ai fabbisogni previsti dalla variante al PRGA. Alimentazione Sistema Alto.

Impresa esecutrice: ATI CO.GE.PA S.p.A. - Marino Lavori S.r.l.

Contratto di appalto: rep. n° 10930 in data 17.12.1999 - Atto di sottomissione rep. n° 12118 in data 19.04.2001 – Atto di sottomissione approvato con delibera di G. R. n° 2395 del 22/12/2004 – Atto di sottomissione approvato con decreto n° 412 del 12/06/2009.

Riserve inserite sugli atti contabili al 20° SAL del 31/01/2007 per € 23.719.872,97

Riserve inserite sugli atti contabili al 32° SAL del 30/04/2010 per € 38.992.344,95

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 240 Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006)

PREMESSA

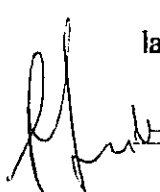
Nella presente relazione, lo scrivente Ing. Massimo Marzano, Responsabile del Procedimento, acquisiti gli elementi utili e necessari per la comprensione delle richieste di maggiori compensi avanzate dall'ATI Appaltatrice nel registro di contabilità fino al 20° SAL, emesso per lavori a tutto il 31.01.07, e considerato che le riserve inserite sugli atti contabili dal 21° SAL al 32° SAL emesso per lavori a tutto il 30.04.2010 consistono in un mero aggiornamento delle riserve già precedentemente avanzate ed in ordine alle quali sono state acquisite le relazioni e le valutazioni della Direzione dei Lavori, della Commissione di Collaudo e della Commissione di Supporto al RUP e stante l'assoluta identità delle motivazioni sottese alle medesime riserve, riporta le proprie osservazioni e determina l'importo assentibile da proporre nella fase transattiva all'impresa.

Riserve per l'andamento anomalo nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-28-29-30-31-32-33-34-35.

La motivazione di queste riserve riguarda il maggior tempo trascorso improduttivamente dall'ATI appaltatrice a partire dalla consegna dei lavori a causa di situazioni ed eventi ostativi del programmato svolgimento dei lavori.

L'appalto è stato caratterizzato da numerose sospensioni e riprese parziali dei lavori che hanno determinato un anomalo andamento della commessa.

In via preliminare occorre evidenziare che alcune delle predette sospensioni sono legittime atteso che nel corso dell'opera si sono manifestate circostanze speciali ed esigenze tecniche di carattere obiettivo, non previste né prevedibili, che hanno inevitabilmente precluso l'utile prosecuzione dei lavori.



In particolare, integra una circostanza speciale ed eccezionale che impedisce la proficua prosecuzione dei lavori, l'avvenuta scoperta sull'area di intervento di reperti archeologici la cui presenza non poteva essersi legittimamente supposta: sono, infatti, considerate illegittime, per violazione del principio di buona fede, le sospensioni dei lavori ordinate a causa di ritrovamenti archeologici in un'area in cui la presenza di quest'ultimi era certa (cfr., tra le altre, Collegio Arbitrale, 3 febbraio 2003, n. 13, in Arch. Giur. Oo.Pp 2003, 1001 e ss.).

Inoltre, anche le sospensioni disposte in conseguenza del tempo occorrente per il rilascio dei permessi, autorizzazioni e nulla-osta necessari non è imputabile alla stazione appaltante, dal momento che tutta l'attività inerente l'ottenimento dei detti provvedimenti è espressamente demandata dall'art. 11 del C.S.A. all'ATI appaltatrice. Sul punto, la stessa giurisprudenza chiarisce che *"in caso di appalto di opere pubbliche in cui sull'appaltatore gravi l'onere della richiesta alle competenti autorità di eventuali concessioni – autorizzazioni, la sospensione dei lavori per impedimento dovuto al mancato rilascio di autorizzazione, non legittima l'appaltatore a richiedere al committente alcun risarcimento per la sospensione dei lavori"* (cfr. Tribunale di Salerno, sez. I, 10.04.2007).

Ciò premesso, considerando che l'anomalo andamento della commessa discende dalle numerose ipotesi di sospensione dei lavori che si sono costantemente avvicendate durante il corso dell'opera, benché alcune delle stesse, giova ribadirlo, siano legittime, al fine di addivenire ad un bonario componimento della insorgenda controversia nell'ambito del procedimento in oggetto di tipo chiaramente conciliativo ed allo scopo di semplificare la seguente trattazione, il sottoscritto procederà ad effettuare i suoi calcoli considerando un complessivo anomalo andamento.

Anzitutto, lo scrivente riscontra che l'ATI ha elaborato i propri calcoli non considerando il valore del materiale a piè d'opera, che invece, di fatto è una vera e propria produzione e fissando le Spese Generali al 15% e l'Utile d'Impresa al 10%, mentre dagli atti di gara (cfr. Analisi Prezzo) risulta che l'ATI ha offerto rispettivamente il 5% ed il 3% di Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Pertanto i dati a base dei successivi calcoli dovrebbero essere i seguenti:

Consegna dei lavori: 21.04.1999

Fine validità 1° programma lavori: 31.07.2001

Percentuale Spese Generali: 5%

Percentuale Utile d'Impresa: 3%

Importo netto prodotto alla data del 3° SAL (31.07.2001): € 8.594.840.639



Importo netto da programma lavori: £ 21.256.392.096

Mancata produzione: (£ 21.256.392.096 - £ 8.594.840.639) = £ 12.661.551.457

Produzione giornaliera da programma lavori: £ 21.256.392.096/540 giorni = £/g 39.363.689

Considerato che l'importo di £ 8.594.840.639 relativo al 3° SAL, per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2001, sarebbe dovuto maturare, secondo il programma approvato il 15.04.2000 (Produzione al 31.01.2000: £ 8.129.000.000; Produzione giornaliera nel mese di Febbraio 2000: £ 1.764.000.000/28 giorni = £/giorno 63.000.000; (£ 8.594.840.639-£8.129.000.000) = £ 465.840.639 / £/giorno 63.000.000 = 7 giorni; 31.01.2000 + 7 giorni = 07.02.2000), risulta che per gli stessi lavori sono occorsi ben 540 giorni (31.07.2001 - 31.01.2000) in più del previsto.

A tale maggiore durata di 540 giorni vanno riferiti i danni e i maggiori oneri sopportati indebitamente dall'ATI.

I maggiori costi sopportati dall'ATI per la ridotta produttività del cantiere sono:

a) ATTREZZATURE

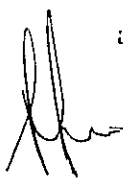
Il valore dichiarato dall'A.T.I. nel testo della riserva per i mezzi presenti in cantiere è pari a £ 1.675.555.680 (€ 865.352,29).

In primo luogo deve rilevarsi che lo scrivente non può esprimersi in modo esauriente in quanto, dalla documentazione in possesso e stante l'assenza di un analitico elenco, non è in grado di risalire all'effettiva consistenza dei macchinari e delle attrezzature presenti in cantiere.

In secondo luogo, il Direttore dei Lavori nella propria relazione riservata ha espressamente accertato ed attestato che *"tutte le attrezzature presenti in cantiere sono state sempre impegnate correttamente nelle lavorazioni effettuate. Dunque, giacché, non sono presenti in cantiere altre macchine ferme ed inutilizzate, ogni valutazione a riguardo appare non condivisibile e nulla può essere riconosciuto"*.

Ciò nonostante lo scrivente, ritenendo in linea di principio condivisibile la richiesta connessa con il prolungato impegno oltre il previsto delle attrezzature di cantiere, pur in assenza di alcuna prova documentale ed al solo scopo di comporre bonariamente la controversia in parola, riporta nella tabella che segue gli elementi ritenuti corretti per la valutazione dell'onere connesso con il prolungato impegno delle attrezzature e macchine presenti in cantiere.

Il valore delle attrezzature non documentate si ritiene riconoscibile in misura del 35% di quanto dichiarato nel testo della riserva, l'ammortamento è giustificabile al 20%, valore riconosciuto anche dal Ministero delle Finanze con D.M. del 31.12.1988, i bolli sono riconoscibili in misura



del 2% del valore, la manutenzione si ritiene di doverla ridurre al 3% così come gli interessi sul capitale impegnato che per il periodo in questione sono giustificabili in misura del 5% su base annua.

Attrezzature: L. 1.675.555.680 (€ 865.352,29) - Valore attrezzature dichiarato dall'impresa;

Attr. Valore ridotto per mancanza di documentazione oggettiva analitica al 35%:

€ 302.873,30.

% ammortamento 20%

% bolli assicurazioni 2%

% manutenzione 3%

% interessi sul capitale 5%

Totale oneri in % 30%

Onere giornaliero Attr. € 248,93

L'onere giornaliero connesso con le macchine e le attrezzature è valutabile in € 248,93

che per 540 giorni improduttivi dà luogo a complessivi **€ 134.422,20.**

b) PERSONALE DI CANTIERE

L'ATI dichiara un onere mensile per il personale tecnico di direzione ed amministrazione del cantiere pari a £ 51.825.402 € 26.765,59.

Lo scrivente ritiene che tale cifra debba essere ridotta al 35% attesa la mancata giustificazione analitica e la potenziale mobilità di tale personale verso altre commesse nell'ambito delle attività dell'ATI nel periodo di rallentamento produttivo del cantiere in esame.

L'onere giornaliero connesso con il personale tecnico è valutabile e riconoscibile in € 312,26 che per 540 giorni improduttivi dà luogo a complessivi **€ 168.620,40.**

c) CANONI DI LOCAZIONE

Su questo punto si rileva che il costo dei locali ad uso del cantiere rientra, fra quelli compresi nel diverso titolo "spese generali".

d) SPESE FISSE DI CANTIERE

Anche su questo punto si rileva che le spese di cantiere rientrano tra le voci comprese nelle spese generali.



e) SPESE GENERALI D'AZIENDA

Come già precedentemente detto l'ATI espone una percentuale per le Spese Generali pari al 15%, tuttavia dagli atti di gara si rileva che l'ATI fissava, a base della propria offerta, spese generali pari al 5% e utile pari al 3%

Vero è che tale posizione veniva riferita, all'atto dell'offerta, alla condizione per la quale il cantiere andava a svilupparsi in modo regolare, cioè secondo un'ipotesi di prevedibile produttività del lavoro.

Così non può estendersi il dato del 5% e del 3% di offerta all'anomalo andamento senza svolgere una qualche valutazione più oggettiva.

Né, per converso, può trovare accesso il parametro solo generale e astratto del 15% e 10% massimi, che non si riscontrano in nessun contratto d'appalto dei tempi attuali.

In via del tutto equitativa, pare logico e sostenibile assumere a riferimento un valore medio tra quello offerto e il limite normativo, cioè rifarsi rispettivamente al 10% e al 6,5% cosicché una più corretta applicazione del procedimento esposto conduce alle stime di seguito esposte, al fine di una risoluzione transattiva del contenzioso in essere:

$$\text{Spese generali} = \text{£ } 21.256.392.096 / (1+6,50\%) / (1+10\%) \times 10\% = \text{£ } 1.814.459.419$$

$$\text{Spese generali giornaliere} = \text{£ } 1.814.459.419 / 540 \text{ giorni} = \text{£/giorno } 3.360.110$$

Pertanto:

$$\text{Spese generali improdut. sostenute} = \text{£/giorno } 3.360.110 \times 540 \text{ giorni} = \text{£ } 1.814.459.400 \text{ (€ 937.090,08).}$$

f) ONERI FIDEIUSSORI/ASSICURATIVI

Anche su questo punto si rileva che gli oneri assicurativi e fidejussori rientrano tra le voci comprese nelle spese generali prime determinate.

La riserva n. 2 riguarda gli oneri finanziari legati alla ritardata formazione dell'utile, nonché il mancato utile. La formulazione della riserva è divisa in due parti.

Con la prima di esse l'ATI lamenta il ritardo con cui ha percepito l'utile derivante dall'esecuzione dei lavori fino a tutto il 3° S.A.L. (£ 8.594.840.639), sostenendo che questo è stato emesso a 622 giorni di distanza dalla data in cui il programma prevedeva che lo stesso importo sarebbe dovuto maturare.

La richiesta avanzata dall'Impresa deve essere considerata fondata, con la precisazione che l'Utile d'Impresa da considerarsi a base del calcolo è pari al 6,5%, che il maggior tempo trascorso improduttivamente è pari a 540 giorni e il tasso bancario viene ridotto all'8%; si



ha che la prima parte della domanda in esame può essere accettata per

$$£ 8.594.840.639 / 1,065 \times 6.5\% \times 8\% : 365 \text{ gg.} \times 540 \text{ gg.} = £ 62.085.825 \text{ € } 32.064,65$$

Per la seconda parte l'ATI richiede il mancato utile relativo alla produzione non realizzata nel periodo di ritardo. Tale richiesta non è riconoscibile in quanto si tratterebbe di un'anticipazione dell'utile effettivamente realizzato sui SAL successivi o che anche in caso di rescissione contrattuale per colpa dell'Amministrazione sarebbe comunque riconosciuto all'ATI in fase di contabilità finale.

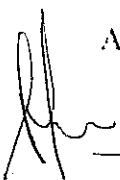
La riserva n. 3 riguarda i maggiori costi dei materiali sopportati dall'Impresa per aver dovuto eseguire i lavori, e quindi realizzare le produzioni, in ritardo rispetto all'epoca prevista nel programma approvato.

Quanto richiesto dall'ATI si ritiene non riconoscibile in quanto l'aggiornamento dei prezzi implicito al riconoscimento dell'aumento dei costi non è previsto contrattualmente e comunque una tale istanza andrebbe esaminata e valutata al termine dei lavori. Pertanto si ritiene che quanto richiesto non può essere oggetto di componimento bonario ex Art 31bis L 109/94 e come tale la sua discussione è da escludersi nel corso dell'appalto come raccomandato dalla Delibera dell'Autorità di Vigilanza.

La riserva n. 4 riguarda il sottoutilizzo della manodopera impiegata nei lavori, a conseguente ai "limiti e vincoli spaziali e temporali" ostativi di una programmazione certa e completa delle varie lavorazioni.

La richiesta formulata non è riconoscibile in quanto non correttamente e sufficientemente documentata e oltretutto respinta anche dalla D.L.. Inoltre si osserva che l'andamento anomalo di cui si è riconosciuta l'esistenza aveva delle caratteristiche di prevedibilità che hanno consentito all'ATI di calibrare tempestivamente l'effettiva forza lavoro necessaria per le pur ridotte e rallentate attività svolte.

La riserva n. 5 riguarda la richiesta di interessi per il ritardo con cui l'ATI percepirà la rata di saldo. Si ritiene non riconoscibile la domanda in quanto si tratta di interessi e come tali non possono essere argomento della presente procedura ex art. 31 bis L. 109/94. Infatti, la Delibera della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 17/9/03 n° 249 "Linee guida, conformi alle norme ed



ai principi, necessarie per assicurare l'esercizio dell'attività di accordo bonario ex Art. 31bis L. 109/94 ed Art. 149 D.P.R. 554/99" esclude la possibilità di inserire come riserva la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, ciò anche in riferimento all'Art. 116, comma 4, del D.P.R. 554/99 che esclude la necessità dell'iscrizione a riserva di quanto detto.

La Riserva n.6 riguarda il presunto mancato conseguimento di utile a causa dell'impossibilità per l'ATI, di impegnare la propria organizzazione produttiva nell'esecuzione di altri appalti.

Lo scrivente ritiene, in linea con la migliore giurisprudenza, che di tale voce di danno non possa fornirsi prova presuntiva in ragione della mera natura imprenditoriale del soggetto appaltatore ma, al più, il richiedente avrebbe dovuto dimostrare circostanziatamente in quali diversi appalti egli avrebbe e non ha impiegati i mezzi ed i capitali rimasti bloccati sul cantiere. Inoltre, e soprattutto, va considerato nel caso che le lavorazioni, come detto, non sono mai state del tutto sospese e, quindi, i mezzi ed i capitali impiegati dall'appaltatore nell'appalto in oggetto non sono stati improduttivi, ma scarsamente produttivi, il che rappresenta la ragione della accoglibilità di alcune delle richieste avanzate dall'impresa che reintegrano la stessa proprio del detto danno da ridotta produttività.

In sostanza, la richiesta formulata non è riconoscibile in quanto non documentata né provata in alcun modo.

La riserva n.7 riguarda gli interessi per il ritardato recupero dei costi iniziali sostenuti dall'ATI per gli adempimenti che preludono all'inizio delle lavorazioni appaltate (impianto di cantiere).

La domanda non si ritiene accoglibile in quanto si tratta di spese che rientrano tra le spese generali connesse con l'esecuzione dell'appalto. Come tali vengono riconosciute via via che sono maturate e liquidate le rate di acconto con gli eventuali interessi. In ultimo si richiamano ancora una volta le linee guida dell'Autorità di Vigilanza che indicano come non rientranti nella procedura dell'Art. 31bis le richieste di interessi.

La riserva n.8 riguarda il maggior onere di manutenzione delle opere. A tale proposito si rileva che la natura delle opere realizzate (condotte interrato non in carico) non richiede manutenzione alcuna finché non sono messe in esercizio. Pertanto la domanda dell'ATI per la riserva n° 8 si ritiene non riconoscibile.



Le riserve nn. 28, 40, 49, 60, 68, 76, 84, 92, 100, 108, 116, 126 riguardano l'anomalo andamento della commessa. In particolare, le riserve riguardano la minore produttività del cantiere rispetto a quella prevista in programma, da cui discende che una parte dei costi correnti sono stati sostenuti dall'ATI improduttivamente, ossia senza alcun ricavo corrispondente.

Calcolo maggiori oneri

a) ATTREZZATURE

In primo luogo deve ribadirsi che lo scrivente non può esprimersi in modo esauriente in quanto, dalla documentazione in possesso e stante l'assenza di un analitico elenco, non è in grado di risalire all'effettiva consistenza dei macchinari e delle attrezzature presenti in cantiere.

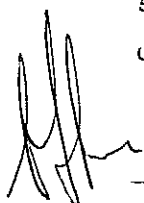
In secondo luogo, il Direttore dei Lavori nella propria relazione riservata ha espressamente accertato ed attestato che *"Attrezzature che, per converso, sono apparse a questa Direzione Lavori sempre impegnate correttamente. Giacché, infine, non sono presenti altre macchine ferme ed inutilizzate in cantiere, ogni valutazione a riguardo appare non condivisibile e nulla può essere riconosciuto"*.

Ciò nonostante lo scrivente, ritenendo in linea di principio condivisibile la richiesta connessa con il prolungato impegno oltre il previsto delle attrezzature di cantiere, pur in assenza di alcuna prova documentale ed al solo scopo di comporre bonariamente la controversia in parola, riporta nella tabella che segue gli elementi ritenuti corretti per la valutazione dell'onere connesso con il prolungato impegno delle attrezzature e macchine presenti in cantiere.

In particolare, con il decorso del tempo appare logica una riduzione del valore delle attrezzature nella misura, dapprima, del 25% e, successivamente, del 15% di quanto dichiarato nel testo delle riserve, l'ammortamento è giustificabile al 20%, valore riconosciuto anche dal Ministero delle Finanze con D.M. del 31.12.1988, i bolli sono riconoscibili in misura del 2% del valore, la manutenzione si ritiene di doverla ridurre al 3% così come gli interessi sul capitale impegnato che per il periodo in questione sono giustificabili in misura del 5% su base annua, riconoscendo il complessivo importo di **€ 232.282,26**.

b) PERSONALE DI CANTIERE

Lo scrivente ritiene che tale voce sia riconoscibile in misura, dapprima del 25% e, successivamente, del 15% di quanto dichiarato nel testo delle riserve, attesa la mancata giustificazione analitica e la potenziale mobilità di tale personale verso altre commesse nell'ambito delle attività dell'ATI nel periodo di rallentamento produttivo del cantiere in esame, oltre che per la



evidente circostanza che l'appaltatore, a fronte delle note problematiche impedienti la regolare esecuzione dei lavori, riduce ragionevolmente e prevedibilmente la consistenza della manodopera presente in cantiere, per un importo complessivo pari ad € 287.696,73.

c) CANONI DI LOCAZIONE

Anche su questo punto si rileva che il costo dei locali ad uso del cantiere rientra fra quelli compresi nel diverso titolo "spese generali".

d) SPESE FISSE DI CANTIERE

Anche su questo punto si rileva che le spese di cantiere rientrano tra le voci comprese nelle spese generali.

e) SPESE GENERALI D'AZIENDA

Come precedentemente detto l'ATI espone una percentuale per le Spese Generali pari al 15% e quella di Utile pari al 10 %, tuttavia nell'offerta di gara le spese generali sono fissate al 5% e l'utile al 3%.

Lo scrivente ritiene ragionevole operare una riduzione delle spese generali in relazione al decorso del tempo, apparendo illogico ritenerle in percentuale identica per l'intera fase di non esecuzione, potendo l'impresa limitare o ridurre l'incidenza negativa della stessa.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente ritiene preferibile operare il detto calcolo utilizzando una percentuale per le Spese Generali pari all'8,5% e quella di Utile pari al 6,50%, riconoscendo un complessivo importo di € 1.998.823,82.

f) ONERI FIDEIUSSORI/ASSICURATIVI

Anche su questo punto si rileva che gli oneri assicurativi e fidejussori rientrano tra le voci comprese nelle spese generali prima determinate e quindi già riconosciute.

L'ATI chiede la rivalutazione monetaria dei maggiori oneri sopportati.

Sul punto, lo scrivente ritiene che se non è prevista la revisione dei prezzi non si può riconoscere la stessa per una parte dei costi che costituiscono una delle componenti dei prezzi medesimi non revisionabili.



Le riserve nn. 29, 41, 50, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109, 117, 127 riguardano gli oneri finanziari legati alla ritardata formazione dell'utile.

La riserve sono divise in tre parti.

Con la prima di esse l'ATI lamenta il ritardo con cui ha percepito l'utile derivante dall'esecuzione dei lavori.

La richiesta avanzata dall'Impresa, attesa la riduzione operata per le spese generali, è riconoscibile con le correzioni che l'Utile d'Impresa da considerarsi a base del calcolo è pari al 6,5%, riconoscendo in totale € 95.050,07.

Per la seconda e terza parte l'ATI richiede il mancato utile relativo alla produzione non realizzata nel periodo di ritardo. Tale richiesta non è riconoscibile in quanto si tratterebbe di un anticipazione dell'utile effettivamente realizzato sui SAL successivi o che anche in caso di rescissione contrattuale per colpa dell'Amministrazione sarebbe comunque riconosciuto all'ATI in fase di contabilità finale.

Le riserve nn. 30, 42, 51, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 128, non sono riconoscibili in quanto l'aggiornamento dei prezzi implicito al riconoscimento dell'aumento dei costi non è previsto contrattualmente e comunque una tale istanza andrebbe esaminata e valutata al termine dei lavori. Pertanto si ritiene che quanto richiesto non può essere oggetto di componimento bonario ex Art 31bis L 109/94 e come tale la sua discussione è da escludersi nel corso dell'appalto come raccomandato dalla Delibera dell'Autorità di Vigilanza.

Le riserve nn. 31, 43, 52, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111, 119, 129 non sono riconoscibili in quanto non correttamente e sufficientemente documentate e oltretutto respinte anche dalla D.L.. Inoltre si osserva che l'andamento anomalo di cui si è riconosciuta l'esistenza aveva delle caratteristiche di prevedibilità che hanno consentito all'ATI di calibrare tempestivamente l'effettiva forza lavoro necessaria per le pur ridotte e rallentate attività svolte.

Le riserve nn. 32, 44, 53, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 130 riguardano la richiesta di interessi per il ritardo con cui l'ATI percepirà la rata di saldo.



Si ritiene non riconoscibile la domanda in quanto si tratta di interessi e pertanto, come già evidenziato e discusso in precedenza, non possono essere argomento della presente procedura.

Le riserve nn. 33, 45, 54, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 131 riguardano il presunto mancato conseguimento di utile a causa dell'impossibilità per l'ATI, di impegnare la propria organizzazione produttiva nell'esecuzione di altri appalti.

La richiesta formulata non è riconoscibile per le motivazioni già dianzi esposte.

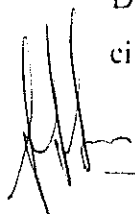
Le riserve nn. 34, 46, 55, 66, 74, 82, 90, 98, 106, 114, 122, 132 riguardano gli interessi per il ritardato recupero dei costi iniziali sostenuti dall'ATI per gli adempimenti che preludono all'inizio delle lavorazioni appaltate (impianto di cantiere). La domanda non si ritiene accoglibile in quanto si tratta di spese che rientrano tra le spese generali connesse con l'esecuzione dell'appalto. Come tali vengono riconosciute via via che sono maturate e liquidate le rate di acconto con gli eventuali interessi. In ultimo si richiamano ancora una volta le linee guida dell'Autorità di Vigilanza che indicano come non rientranti nella procedura dell'Art. 31 bis le richieste di interessi.

Le riserve nn. 35, 47, 56, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 133 riguardano il maggior onere di manutenzione delle opere. A tale proposito si rileva che la natura delle opere realizzate (condotte interrate non in carico) non richiede manutenzione alcuna finché non sono messe in esercizio. Pertanto la domanda dell'ATI si ritiene non riconoscibile.

Riserve per oneri di aggiornamento del progetto

RISERVE nn. 11-13-18

Il secondo gruppo comprende le riserve nn.11-13-18. che derivano dall'espletamento di indagini preliminari all'esecuzione delle opere ordinati dalla D.L. all'Impresa per verificare e validare il posizionamento delle condotte e dei manufatti da eseguire in congruenza di altre opere esistenti. Con queste riserve l'ATI rivendica una serie di costi derivanti dalla necessità di definire in corso di esecuzione alcuni aspetti topografici e prospezionali indispensabili per il corretto posizionamento delle opere. L'intervento oggetto dell'appalto prevede la costruzione in zone urbanizzate di opere di notevole impegno che devono coordinarsi con altri sistemi già esistenti. Dalle richieste formulate dall'ATI risulta evidente che rispetto a quanto prospettato dal progetto ci sono state delle evoluzioni e delle previsioni tradite dalla realtà che hanno determinato gli



ulteriori gravami denunciati. Tuttavia il C.S.A. all'Art. 18 prevede l'onere dei saggi sul sottosuolo preliminari all'esecuzione delle opere.

In definitiva, atteso che non vi sono stati ordini formali della D.L. di operare le indagini rivendicate dall'appaltatore si ritiene di dover rigettare le richieste formulate con le Riserve n° 11, n° 13 e n° 18.

Riserve per oneri vari

RISERVE nn. 9-12-22-24-39

Queste riserve riguardano presunti danni derivanti da eventi di varia natura.

Per queste riserve, atteso che non vi sono ordini formalizzati per iscritto da parte della D.L. e che gli oneri rivendicati rientrano tra le prescrizioni di capitolato a carico dell'appaltatore, si ritiene di non riconoscere le richieste formulate dallo stesso.

Riserva per richiesta di interessi

RISERVA n. 10

Questo Gruppo è costituito dalla sola riserva n° 10, riguardante la rivalutazione monetaria e gli interessi sui presunti crediti di valore costituiti dalle altre riserve non di tipo contabile.

La domanda dell'ATI riguarda gli **interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti vantati**.

In merito si ribadisce che se non è prevista la revisione dei prezzi non si può riconoscere la stessa per una parte dei costi che costituiscono una delle componenti dei prezzi medesimi non revisionabili. Pertanto la riserva n° 10 non si ritiene riconoscibile.

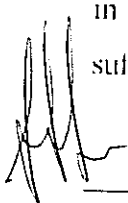
Riserve per mancata contabilizzazione

RISERVE nn. 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 25 – 26 – 27 – 42 -43

Le richieste non sono accoglibili in quanto non sufficientemente documentate dall'ATI e non bilanciate con il contraddittorio della D.L..

Riserva per aumento del costo dell'acciaio

La riserva n° 40 riguardante l'aumento di costo dell'acciaio per cemento armato e del conseguente aumento dei costi di produzione al di là delle previsioni che potevano essere fatte in sede di offerta e di stipula del contratto d'appalto, si ritiene non accoglibile in quanto non sufficientemente documentata.



Interessi per il ritardato pagamento

La riserva n° 41 riguardante gli interessi per il ritardato pagamento delle lavorazioni di cui alle riserve n° 11-36-37-38 ritirate al 9° SAL. Per tale riserva la D.L. ha ritenuto che nulla è dovuto all'ATI appaltatrice. Si condivide tale posizione.

Le riserve nn. 16-17 sono state **ritirate** dall'Impresa in occasione della sottoscrizione del 4° S.A.L..

Le riserve nn. 21-36-37-38 sono state **ritirate** in occasione della sottoscrizione del 9° SAL.

In ordine alle riserve inserite sugli atti contabili dal 21° SAL al 32° SAL, per lavori a tutto il 30.04.2010, lo scrivente riconosce:

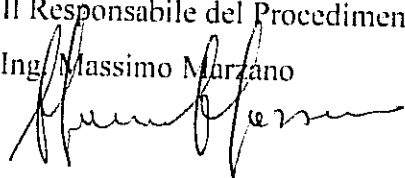
1. una riduzione della percentuale delle Spese Generali al 5% per le spese ed al 3% per l'utile, in considerazione del tempo trascorso e, comunque, in linea con la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Veneto, sez. I, 20.03.2007, n. 798) che opera il detto calcolo utilizzando le percentuali corrispondenti adottate dall'appaltatore nel formulare l'offerta ed entrate perciò a far parte dell'importo contrattualizzato, riconoscendo un importo complessivo di **€ 976.552,00**;
2. attrezzature e macchinari nella ridotta percentuale del 15% e, dunque: le attrezzature per un importo di **€ 110.835,00**; il personale per un importo di **€ 144.217,00**;
3. ritardo nella percezione dell'utile calcolato, attesa la riduzione della percentuale delle spese generali, nella percentuale del 3% per il complessivo importo di **€ 615.217,00**.

In conclusione il sottoscritto riconosce le riserve sopra esaminate per un complessivo importo di **€ 5.732.871,21**.

Napoli, 30 luglio 2010

Il Responsabile del Procedimento

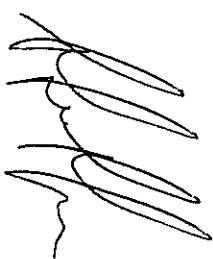
Ing. Massimo Marzano



SISTEMA ADDUTTORE ACQUEDOTTO VESUVIANO
A) VALUTAZIONE RISERVE DAL SAL N. 1 AL SAL 32

R-F

N.R.	DESCRIZIONE RISERVA	
1	Anomalo andamento generale (SAL 1)	€ 937.090,08
	Attrezzature (35%)	134.422,20
	Personale tecnico di cantiere	-168.620,40
2	Anomalo andamento ritardo percezione dell'utile (SAL 1)	32.064,65
3	Anomalo andamento lavori in epoca differita (SAL 1)	
4	Anomalo andamento sperpero di manodopera (SAL 1)	
5	Anomalo andamento ritardo percezione rata di saldo (SAL 1)	
6	Anomalo andamento ritardo in altre attività imprenditoriali (SAL 1)	
7	Anomalo andamento ritardo e mancato recupero costi impianto cantiere (SAL 1)	
8	Anomalo andamento manutenzione opere (SAL 1)	
9	Anomalo andamento ripetizione procedure espropriative (SAL 1)	
10	Rivalutazione monetaria ed interessi riserve aggiornata al SAL 20 per lavori a tutto il 31 Gennaio 2007	
11	Tecnica mancata contabilizzazione prospezioni geognostiche (SAL 1)	
12	Anomalo andamento danni per fermo lavori (SAL 1)	
13	Tecnica mancata contabilizzazione saggi riserva n. 13 - 57 (SAL 1)	
14	Tecnica mancata contabilizzazione spostamento tubazioni (SAL 1)	
15	Tecnica mancata contabilizzazione lavori per interferenze (SAL 1)	
16	Tecnica mancata contabilizzazione oneri di scavo in roccia (SAL 1) - ritirata	
17	Tecnica mancata contabilizzazione oneri lavori extracontrattuali (SAL 1) - ritirata	
18	Tecnica mancata contabilizzazione oneri operazioni topografiche (SAL 1)	
19	Tecnica mancata contabilizzazione spostamento tubazioni (SAL 2)	
20	Tecnica mancata contabilizzazione eliminazione avallamenti pavimentazione stradale (SAL 2)	
21	Ritirata	
22	Tecnica mancata contabilizzazione spostamento rifiuti (SAL 3)	
23	Tecnica mancata contabilizzazione lavori per forza maggiore (SAL 3)	
24	Tecnica mancata contabilizzazione ripetizione attività bellica (SAL 3)	
25	Tecnica mancata contabilizzazione oneri esecuzione condotte (SAL 3)	
26	Tecnica mancata contabilizzazione maggiori oneri perizia archeologica (SAL 3)	
27	Tecnica mancata contabilizzazione ripristino avallamenti pavimentazione stradale (SAL 4)	
28	Anomalo andamento generale - riserve n. 28 (SAL 5) - 40 (SAL 8) - 49 (SAL 9) - 60 (SAL 11) - 68 (SAL 12) - 76 (SAL 14) - 84 (SAL 15) - 92 (SAL 16) - 100 (SAL 17) - 108 (SAL 18) - 116 (SAL 19) - 126 (SAL 20)	1.998.823,82
	Attrezzature (25%) + (15%)	232.282,26
	Personale di cantiere	287.696,73



Ut. 6,50%

S.G. 10%

6,50%

8,5%

29	Anomalo andamento ritardata percezione dell'utile - riserve n. 29 (SAL 5) - 41 (SAL 8) - 50 (SAL 9) - 61 (SAL 11) - 69 (SAL 12) - 77 (SAL 14) - 85 (SAL 15) - 93 (SAL 16) - 101 (SAL 17) - 109 (SAL 18) - 117 (SAL 19) - 127 (SAL 20)	95.050,07
30	Anomalo andamento lavori in epoca differita - riserve n. 30 (SAL 5) - 42 (SAL 8) - 51 (SAL 9) - 62 (SAL 11) - 70 (SAL 12) - 78 (SAL 14) - 86 (SAL 15) - 94 (SAL 16) - 102 (SAL 17) - 110 (SAL 18) - 118 (SAL 19) - 128 (SAL 20)	
31	Anomalo andamento sperpero di manodopera - riserve n. 31 (SAL 5) - 43 (SAL 8) - 52 (SAL 9) - 63 (SAL 11) - 71 (SAL 12) - 79 (SAL 14) - 87 (SAL 15) - 95 (SAL 16) - 103 (SAL 17) - 111 (SAL 18) - 119 (SAL 19) - 129 (SAL 20)	
32	Anomalo andamento ritardata percezione rata di saldo - riserve n. 32 (SAL 5) - 44 (SAL 8) - 53 (SAL 9) - 64 (SAL 11) - 72 (SAL 12) - 80 (SAL 14) - 88 (SAL 15) - 96 (SAL 16) - 104 (SAL 17) - 112 (SAL 18) - 120 (SAL 19) - 130 (SAL 20)	
33	Anomalo andamento ritardo in altre attività imprenditoriali - riserve n. 33 (SAL 5) - 45 (SAL 8) - 54 (SAL 9) - 65 (SAL 11) - 73 (SAL 12) - 81 (SAL 14) - 89 (SAL 15) - 97 (SAL 16) - 105 (SAL 17) - 113 (SAL 18) - 121 (SAL 19) - 131 (SAL 20)	
34	Anomalo andamento ritardo e mancato recupero costi impianto cantiere - riserve n. 34 (SAL 5) - 46 (SAL 8) - 55 (SAL 9) - 66 (SAL 11) - 74 (SAL 12) - 82 (SAL 14) - 90 (SAL 15) - 98 (SAL 16) - 106 (SAL 17) - 114 (SAL 18) - 122 (SAL 19) - 132 (SAL 20)	
35	Anomalo andamento manutenzione opere - riserve n. 35 (SAL 5) - 47 (SAL 8) - 56 (SAL 9) - 67 (SAL 11) - 75 (SAL 12) - 83 (SAL 14) - 91 (SAL 15) - 99 (SAL 16) - 107 (SAL 17) - 115 (SAL 18) - 123 (SAL 19) - 133 (SAL 20)	
36	Ritirata	
37	Ritirata	
38	Ritirata	
39	Tecnica mancato riconoscimento spese legali per pratiche espropriative - riserve n. 39 (SAL 6) - 58 (SAL 10)	
40	Tecnica aumento costi materiali - riserva n. 48 (SAL 8)	
41	Tecnica interessi per ritardato pagamento lavori di cui alle riserve n. 21-36-37-38 (richiamate SAL 10)	
	A) Totali dal SAL 01 a tutto il SAL 20	€ 3.886.050,21
	Rivalutazione monetaria su riserve aggiornata al SAL 20 per lavori a tutto il 31 Gennaio 2007	
	Interessi su riserve aggiornati al SAL 20 per lavori a tutto il 31 Gennaio 2007	
	B) Totali dal SAL 01 a tutto il SAL 20	
	Riserve dal 21° SAL al 32° - Spese Generali	€ 976.552,00
	Riserve dal 21° SAL al 32° - Attrezzature	€ 110.835,00
	Riserve dal 21° SAL al 32° - Ritardato utile	€ 615.217,00
	Riserve dal 21° SAL al 32° - Personale Tecnico di cantiere	€ 144.217,00
	C) Totali Riserve dal 21° al 32°	€ 1.846.821,00
	Interessi su riserve dal SAL 21 al SAL 32	
	Rivalutazione su riserve dal SAL 21 al SAL 32	
	B) Totali Riserve dal 21° al 32°	
	C) Totali dal SAL 01 a tutto il SAL 32	€ 5.732.871,18

3%

5%